



## REALIZZAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA A. GAYS

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE - COLLABORAZIONI

RESPONSABILE DI PROGETTO PROGETTO ARCHITETTONICO COORDINAMENTO PRESTAZIONI Arch. Diego Bertotti Collaborazione Arch. Sara Bertoncini	PROGETTO STRUTTURE Studio Associato LTG Ing. Matteo Lusso Ing. Alessandro Paino	PROGETTAZIONE ENERGETICA Studio Associato Pool Engineering Ing Virgilio M. Chiono Geom Andrea Zanusso
IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Zenerino Massimo	ACUSTICA Ing. Matteo Corino	GEOLOGIA E GEOTECNICA Dott. Geol. Carlo Dellarole
IMPIANTI MECCANICI Studio Associato Pool Engineering Ing Virgilio M. Chiono Geom Andrea Zanusso	ANTINCENDIO Studio Associato Pool Engineering Ing. Virgilio M. Chiono Geom. Andrea Zanusso	CONSULENZA

FASE <b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>	DATA PROGETTO	16-01-2023
	REV n. 00	16-01-2023
OGGETTO  <b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	TAV-ELAB  <b>ED.19</b>	

## SCHEMA DI CONTRATTO

### Indice

## **PREMESSO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Articolo 2 Ammontare del contratto.

Articolo 3 Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 9 Contabilità dei lavori.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

REGIONE PIEMONTE  
COMUNE DI VALPERGA

Repertorio n. \_\_\_\_  
del

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella  
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, \_\_\_\_\_,  
autorizzato a rogare, nell'interesse del \_\_\_\_\_, gli atti in forma pubblica  
amministrativa, sono comparsi i signori:

a) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che  
rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito nel  
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dell'impresa

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_,  
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano  
all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di COSTRUZIONE REFETTORIO SCOLA  
PRIMARIA A. GAYS (CUP \_\_\_\_\_) (CIG \_\_\_\_\_) per un importo  
dei lavori oggetto dell'appalto pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui euro  
\_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza sulle spese generali, \_\_\_\_\_  
per incidenza minima della manodopera relativa ai lavori ed \_\_\_\_\_ per costi per  
la sicurezza (non soggetti a ribasso) già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto  
dell'offerta.

- che in seguito a procedura aperta (4), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione  
del responsabile dell'ufficio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un

ribasso percentuale del \_\_\_\_\_%;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_)

di cui:

- a) euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza;
- b) euro \_\_\_\_\_ per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- c) euro \_\_\_\_\_ per incidenza minima del costo della manodopera relativa ai lavori.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente a "corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera d), del Dlgs 50/16 e s.m.i., per cui il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. I lavori sono finanziati con .....

I pagamenti avverranno con le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare si richiamano i seguenti articoli: art. ... "Penali in caso di ritardo"; art. ... "Premio di accelerazione". La revisione prezzi è ammessa solo se determinata da norme Sovraordinate dello stato.

#### **Articolo 3. Tracciabilità dei flussi finanziari e trasparenza.**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136. Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto devono essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti citati costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a far assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con clausole espresse inserite nei relativi contratti, ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, il mancato inserimento di tali clausole costituisce causa di nullità assoluta dei contratti.

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto per la trasparenza e tracciabilità, ivi comprese le penali. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato entro cinque giorni, le informazioni di cui al comma 2 penultimo periodo dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto per la trasparenza e tracciabilità.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Nel caso l'Amministrazione accerti il mancato rispetto della presente "clausola di contratto per la Trasparenza e Tracciabilità" fatte salve le ulteriori sanzioni di legge il trasgressore è sottoposto al pagamento di una penale pari al 5% del valore del subcontratto affidato e comunque non inferiore a 250 euro.

#### Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Per la parte a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

#### Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera <<\_\_\_\_>>, è/sono autorizzat\_ a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor \_\_\_\_\_.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN IT \_\_\_\_\_.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro \_\_\_\_\_ giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

### **Articolo 7. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo \_\_\_\_\_ per mille dell'importo contrattuale \_\_\_\_\_, corrispondente a euro \_\_\_\_\_.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata ai rispettivi importi delle singole fasi.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere c)1) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato dall' "Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed

inscindibile del Capitolato generale d'appalto di cui al DM 145/2000 e delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 000 in data 00.00.0000, esecutiva ai sensi di legge:

- 1) capitolato speciale d'appalto;
- 2) elenco prezzi unitari;
- 3) elaborati grafici progettuali;
- 4) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) il cronoprogramma;

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del COMUNE DI VALPERGA, unitamente alla citata deliberazione di approvazione, e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'"Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le norme vigenti in materia, Dlgs 50/16 e smi, Dpr 207/2010 e smi e le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n° 145.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono

le previsioni qui contenute

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- d) le vie di accesso al cantiere;
- e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.



5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 57 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 25 del presente contratto.

#### Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, dell'articolo 106, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

#### Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in

base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Non è dovuta alcuna anticipazione.

1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale.

2) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3) In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

4) Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Nuovo Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5) Entro 20 (venti) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 il direttore dei lavori:  
a) redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento DPR 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il \_\_\_\_\_» con l'indicazione della data di chiusura;

b) trasmette al R.U.P. i documenti contabili opportunamente sottoscritti dall'esecutore.

6) Entro 25 (venticinque) giorni dalla ricezione dei documenti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento DPR 207/2010.

7) L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

8) Solo successivamente all'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore è autorizzato all'emissione della corrispondente richiesta di pagamento (fattura).

9) Rilevato che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, la Stazione appaltante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

10) In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

11) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

12) Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata dallo stesso con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

13) Il R.U.P. ricevuto il conto finale dei lavori invita l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o lo firma senza confermare le domande eventualmente già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

14) Il R.U.P. trasmette entro i successivi 60 giorni, il conto finale unitamente alla propria relazione riservata, al collaudatore. L'esito delle procedure di collaudo definisce l'entità della rata di saldo.

15) Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno successivo: all'emissione del certificato di collaudo, all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d). Emesso il certificato di pagamento, l'Appaltatore è autorizzato all'emissione della corrispondente richiesta di pagamento (fattura).

16) Rilevato che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, la Stazione appaltante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fiscale. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme

iscritte a ruolo.

17) In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

18) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

19) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

20) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

21) L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1) Il pagamento è effettuato dalla stazione appaltante entro il termine di cui al comma 16 dell'art.12.

2) Nel caso di ritardo nel pagamento di cui trattasi oltre il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi moratori e il risarcimento per i costi di recupero di cui al D.Lgs. n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n.192.

#### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.(art. 102 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50) Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. (11)

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Nuovo Codice dei Contratti, il contratto potrà essere risolto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti;

b) le modificazioni introdotte ai sensi dei commi dell'articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti:

i) comma 1, lettere b) e c) del Nuovo Codice dei Contratti hanno determinato il superamento delle soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

ii) comma 1, lettera e) sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;

iii) comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Nuovo Codice dei Contratti.

2) Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Nuovo Codice dei Contratti.

3) Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna

un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 5) Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 6) Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, commi 9) e 10), del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del regolamento di attuazione del codice dei contratti D.P.R. n. 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori  
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla CAPE di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ numero d'ordine \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.81 del 2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n.222 del 2003.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. (qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 30 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara .



3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. (oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 % deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di \_\_\_\_\_, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/OO).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Art. 23. Piano di prevenzione della corruzione**

L'appaltatore, ai sensi della L 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione GC n° 33 del 21.04.2022, si impegna a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del medesimo, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.).



## Obblighi PNRR

L'Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari del PNRR che regolano l'appalto e si impegna a rispettare:

- in fase costruttiva i parametri tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) contenuti nell'elaborato redatto ex ante dalla S.A. e di fornire le eventuali attestazioni che certifichino tali parametri DNSH durante ed al termine dei lavori.
- di avere aver trasmesso le attestazioni/dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi alla misura di riferimento ed in particolare di aver assolto gli obblighi sulla parità di genere, politiche per i giovani come verificato dalla stazione appaltante in data \_\_\_\_\_ prima della sottoscrizione del presente contratto.
- Di rispettare, altresì tutte le norme e regolamentazioni applicabili emanate ed emanande in materia di PNRR

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- b) il regolamento d'attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per tutti gli art. non abrogati dal DLgs 50/2016);
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 Q3);
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
- g) il crono-programma di cui all'articolo 23 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.

### Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- il regolamento d'attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per tutti gli art. non abrogati dal DLgs 50/2016);

- la L.R. della Regione Umbria n.3 del 2010.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (24)

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante